



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE**

DIREZIONE

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.I.0043001.31-12-2021

URGENTE

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia

Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia

Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia

Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia

Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso
nascita, Terapia del Dolore di Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali

e, per conoscenza

Al Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico per la Puglia

Al Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

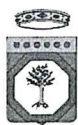
Al Direttore Generale Aress Puglia

All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021 – Circolare Ministero Salute 60136/2021 - Notifica.

Si informa che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e



URGENTE

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/EE privati*

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia

Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia

Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia

Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia

Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso
nascita, Terapia del Dolore di Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali

e, per conoscenza

Al Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico per la Puglia

Al Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Direttore Generale Aress Puglia

All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021 – Circolare Ministero Salute 60136/2021 - Notifica.

Si informa che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e



disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, oltre ad intervenire sull'impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. *Green pass*), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 (art.2) con particolare riferimento all'applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale e dell'isolamento nonché alla strategia di *testing* da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19.

Le modalità attuative definite con la norma di cui sopra, sono state demandate al Ministero della Salute che, pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.12.2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tali misure sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla misura di quarantena precauzionale alla data del 30.12.2021, di entrata in vigore del decreto – legge n.229/2021.

Si pone in evidenza, pertanto, che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella **durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 **molecolare o antigenico con risultato negativo**:

- a) Soggetti non vaccinati;
oppure
- b) Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. una sola dose delle due previste);
oppure
- c) Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano nella seguente categoria, la quarantena ha **durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 **molecolare o antigenico con risultato negativo**:

- d) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano la certificazione verde Covid-19 valida (*Green pass*), se asintomatici.

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. È previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno:

- e) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose **booster**;
oppure
- f) Soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
oppure
- g) Soggetti asintomatici che risultano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.



Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, è raccomandata l'effettuazione di un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria nuovamente l'effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con caso Covid-19.**

Inoltre, si specifica che il Ministero della Salute ha previsto che *gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.*

Per i **contatti a basso rischio**¹, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, **non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie** (utilizzo di mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, igiene respiratoria). Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Si pone in evidenza che per i **soggetti sottoposti a isolamento** e che rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, il Ministero della Salute ha previsto che **il periodo di isolamento** possa essere **ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni** e alla **condizione che, al termine di tale periodo**, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato **negativo**:

- a) Soggetti che risultano **contagiati** e che abbiano precedentemente ricevuto la **dose booster**;
oppure
- b) Soggetti che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**;

Si invitano, pertanto, tutte le Aziende, gli Enti, gli Organismi e le Rappresentanze in indirizzo a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinché si proceda conseguenzialmente ad applicare il nuovo quadro dispositivo nonché a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative e operatori di rispettiva competenza.

Si precisa che, con successive comunicazioni, saranno impartite indicazioni operative ulteriori anche in ragione del necessario adeguamento degli attuali modelli organizzativi di presa in carico e gestione dei casi Covid-19 e conseguentemente del sistema informativo "IRIS" per la gestione dell'emergenza Covid-19 tenendo conto, anche, degli impatti del nuovo quadro dispositivo nazionale sul rilascio e revoca delle Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).

Si allegano alla presente il testo del decreto-legge n.229/2021 e della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute
Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
31.12.2021 12:15:24
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro



Montanaro Vito
31.12.2021 13:17:12
GMT+00:00

¹ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Misure anti Covid-19: QUARANTENA

CONTATTO CASO COVID-19		Alto rischio (contatti stretti)	Basso rischio
Soggetti <i>non</i> vaccinati	Soggetti che <i>non</i> hanno completato il <i>ciclo vaccinale</i> primario	10 giorni da ultimo contatto + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	Nessuna quarantena + Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie *
Soggetti che <i>non</i> hanno completato il <i>ciclo vaccinale</i> primario			
Soggetti che hanno completato il <i>ciclo vaccinale</i> primario <i>da meno di 14 giorni</i>			
Soggetti che hanno completato il <i>ciclo vaccinale</i> primario <i>> 120 giorni</i> , asintomatici e con <i>Green pass</i> valido	5 giorni da ultimo contatto + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO		
Soggetti <i>guariti < 120 giorni</i>	Soggetti che hanno completato <i>ciclo vaccinale</i> primario <i>< 120 giorni</i>	Nessuna quarantena + Auto-sorveglianza per 5 giorni + Obbligo FFPP2 per 10 giorni da ultimo contatto	
Soggetti che hanno completato <i>ciclo vaccinale</i> primario <i>< 120 giorni</i>			
Soggetti vaccinati con <i>dose booster</i>			
Operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno da ultimo contatto.			

* Qualora tali contatti non abbiano indossato mascherina, dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO

CASO COVID-19		Asintomatico	Sintomatico
Soggetti non vaccinati		10 giorni + Test SARS-CoV-2 molecolare NEGATIVO	10 giorni di cui almeno 3 giorni senza sintomi + Test SARS-CoV-2 molecolare NEGATIVO
	Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario		
	Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni		
	Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario > 120 giorni , asintomatici		
Soggetti vaccinati con dose booster	Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale primario < 120 giorni	7 giorni + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	7 giorni di cui almeno 3 giorni senza sintomi + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO

Art. 22.

*Certificazioni verdi COVID-19
per la Repubblica di San Marino*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.».

Art. 23.

Dirigenti medici

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole «quattro anni di anzianità di servizio,» sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole «previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in medicina generale» sono soppresse.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00255

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229.

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgi-



mento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto *virus* in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture ricettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-*quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:».

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all'aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

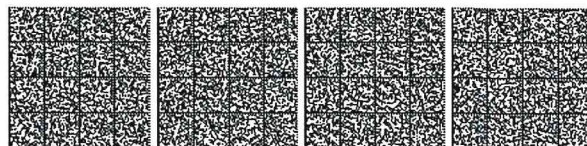
«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo



giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.»

Art. 3.

Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19,

fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00258

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230.

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

DGISEAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacerit.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENTALIA
dplh@cert.trentitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19”) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”,
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)”, e
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant Of Concern*) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”,

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron ^{1 2 3 4}, si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

Premessa

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave ^{5 6}.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.

¹ <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>

² <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december>

³ [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

⁴ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update>

⁵ Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

⁶ Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

- 3) Soggetti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a **BASSO RISCHIO**⁷, **qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

⁷ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Monica Sane Schepisi

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*